



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

INTEGRAZIONE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell'ISIS VALDARNO.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme vigenti e dei documenti dell'Istituto ed è approvato dal Consiglio d'Istituto su impulso del Dirigente Scolastico.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021-2022 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto in caso di nuove disposizioni da parte del Ministero dell'Istruzione.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

5. Il Dirigente Scolastico rende disponibile il presente Regolamento a tutti i membri della comunità scolastica attraverso i canali istituzionali, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

Art. 2 – Premesse

1. Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

2. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo *lockdown*, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.



3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per:

- Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
- La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
- Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
- Il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento;
- Rispondere alle esigenze dettate da Bisogni Educativi Speciali (Legge 104/92, Legge 170/2010, Direttiva del 27/12/2012).

5. Le attività integrate digitali possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studentesse e studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

- Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studentesse e studenti, nel rispetto dell'orario scolastico vigente, fatto salvo attività preventivamente progettate e autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
 - Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
 - Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante.
- Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studentesse e studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali:
 - L'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
 - La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
 - Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un *project work*.

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività integrate sincrone



e asincrona, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali Bisogni Educativi Speciali (Legge 104/92, Legge 170/2010, Direttiva del 27/12/2012) evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito alle studentesse e agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani Didattici Personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee Guida e dalle Indicazioni Nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'Istituto.

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato.

9. L'Animatore Digitale, i docenti del Team di Innovazione Digitale e i tecnici specializzati garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:

- Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:

- Il Registro Elettronico ARGO (www.portaleargo.it);
- La piattaforma MOODLE (www.isivaldarno.eu);
- La piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS (isisvaldarno.webex.com).

2. Nell'ambito delle attività digitali integrate in modalità sincrona, nel rispetto dell'orario vigente e fatto salvo attività preventivamente progettate e autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta.



3. Nell'ambito delle attività digitali integrate in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull'Agenda di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

4. La scuola crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su MOODLE da nominare come segue: Classe – Disciplina come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività didattica sincrona e asincrona. L'insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi e-mail di ciascuno.

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo *lockdown* o di misure di contenimento della diffusione del Covid-19 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle attività digitali integrate in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito dal Dirigente Scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 20 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona, che si svolgerà nel rispetto dell'orario vigente, entro le ore 14:05.

2. In tal caso, il Dirigente Scolastico, sulla base di criteri individuati dal Collegio dei Docenti, predispone l'orario delle attività educative didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla DDI, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline.

3. Tale riduzione dell'unità oraria di lezione è stabilita:

- Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
- Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in *smart working*.

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell'unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.



5. Di ciascuna attività digitale integrata asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studentesse e di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

6. Sarà cura dell'insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato alle studentesse e agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di attività asincrone di diverse discipline ed evitare che questo accada soprattutto nelle classi con studentesse e studenti con Bisogni Educativi Speciali (L.104/1972, L.170/2010, Direttiva del 27/12/2012).

7. Le consegne relative alle attività asincrone sono assegnate dal lunedì al sabato, entro le ore 14:05 dello stesso giorno di lezione alla classe e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al sabato, entro le ore 19:00, per consentire alle studentesse e agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni rivolte all'interno gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale vigente, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando CISCO WEEBEX MEETINGS integrato a MOODLE, in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l'insegnante invierà l'invito al meeting su CISCO WEBEX MEETINGS creando un nuovo evento e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo e-mail.

3. All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

4. Durante lo svolgimento della attività di DDI alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- Accedere alle videolezioni con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente



riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;

- Accedere alle videolezioni sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente;
- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso e segnalare la propria presenza sulla chat;
- Partecipare ordinatamente alle videolezioni. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano);
- Partecipare alle videolezioni con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività;
- Gli incontri e le videolezioni devono svolgersi nel rispetto del contesto relazionale scolastico previsto. Non sarà consentito l'accesso e l'ascolto ad altri soggetti non coinvolti direttamente alla partecipazione di tali eventi, compresi i membri della famiglia;
- Non utilizzare i contenuti delle lezioni, le loro eventuali registrazioni e i materiali didattici inseriti nelle piattaforme in modo improprio o tale da creare pregiudizio alla scuola, ai docenti, alle studentesse e agli studenti;
- Utilizzare le proprie credenziali ad uso esclusivo delle attività scolastiche con il divieto, come previsto da normativa, a cederle ad altri;
- Rispettare tutte le norme vigenti in difesa della Privacy con particolare riferimento all'utilizzo dei contenuti e delle immagini della Didattica Digitale.

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l'insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l'assenza dovrà essere giustificata.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di Classe, le attività in modalità asincrona.

2. Gli insegnanti utilizzano MOODLE come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. MOODLE consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i *feedback* dell'insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con CISCO WEBEX MEETINGS, condividere le risorse e interagire nello *stream* o via e-mail.



3. MOODLE può essere utilizzato come sistema *cloud* per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un *repository* per essere riutilizzati in contesti diversi.

4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

5. Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

1. Le piattaforme MOODLE e CISCO WEBEX MEETINGS possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti *log* di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. Le piattaforme sono quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro Elettronico ARGO e sulle piattaforme MOODLE e CISCO WEBEX MEETINGS sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività didattiche, la comunicazione istituzionale della scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento come da Regolamento di Disciplina dell'Istituto.



Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del Covid-19, indicate dal Dipartimento di Prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona.

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del Covid-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita disposizione del Dirigente Scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di Classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.

3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del Covid-19, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da Covid-19, con apposita disposizione del Dirigente Scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di Classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.

4. Nel caso in cui, all'interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita disposizione del Dirigente Scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

1. In merito alla possibilità o meno di poter svolgere la funzione Docente, per i docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare, o in stato di malattia, previa certificazione da parte del Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale, si rimanda alla legislazione nazionale vigente.

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico Competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine



alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica Amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Art. 10 - Percorsi per alunni con Bisogni Educativi Speciali

1. Come accade nella normale attività didattica, anche nella DDI, nella progettazione e realizzazione delle attività, i docenti devono prestare particolare attenzione alle studentesse e agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (Legge 104/92, Legge 170/2010, Direttiva del 27/12/2012). In particolare:

- Anche per quanto riguarda la DDI, le studentesse e gli studenti con Bisogni Educativi Speciali sono oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti, che garantiscono loro la fruizione delle attività svolte per il resto della classe.
- Ove possibile, per le studentesse e gli studenti Legge 104/92 deve essere privilegiata la frequenza scolastica in presenza con il coinvolgimento delle figure di supporto (operatori educativi, docenti di sostegno e curricolari).
- Per le studentesse e gli studenti Legge 104/92, il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato.
- Per le studentesse e gli studenti Legge 170/2010 e Direttiva del 27/12/2012 il punto di riferimento rimane il Piano Didattico Personalizzato.
- Deve essere garantito l'uso degli strumenti compensativi e dispensativi indicati e concordati con le studentesse o gli studenti e le famiglie.
- Deve essere posta un'attenzione particolare alla personalizzazione degli apprendimenti per il successo formativo di tutti e di ognuno.
- Nell'assegnazione di un compito, se necessario, è prevista la riduzione del carico di lavoro o l'impostazione di tempi più lunghi direttamente dalla piattaforma MOODLE.
- È potenziato l'uso della piattaforma MOODLE inserendo mappe e/o schemi.
- Durante la videoconferenza è assicurata una buona qualità dell'inquadratura (luminosità/stabilità/audio) ed è privilegiato l'uso della funzione di condivisione dello schermo affinché la studentessa o lo studente visualizzi il materiale dell'argomento della lezione focalizzando così la propria attenzione.
- Il materiale dell'argomento della lezione viene messo a disposizione sulla piattaforma MOODLE o sulla Bacheca del Registro Elettronico ARGO.
- È data la possibilità alle studentesse e agli studenti di contattare i propri docenti (tramite e-mail, telefono o sistemi di messaggistica istantanea) per chiarire dubbi sulle varie lezioni.
- Il docente di sostegno mantiene i contatti con i singoli docenti e l'interazione con le studentesse e gli studenti. A tal fine, partecipa alle videoconferenze delle varie discipline curricolari e produce materiale didattico con attività calibrate al singolo caso, da inserire nella piattaforma MOODLE. Se è possibile, il docente di sostegno interagisce direttamente con la studentessa o lo studente, fornendo



opportuni chiarimenti e individuando le modalità di DDI più adatte. Se è necessario, il docente di sostegno contatta la famiglia, concordando le modalità di operare.

Art. 11 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici *feedback* orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

2. L'insegnante riporta sul Registro Elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l'esito della valutazione, l'insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.

3. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con Bisogni Educativi Speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani Didattici Personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati.

4. Ogni eventuale integrazione ai documenti di valutazione dell'Istituto verrà resa nota opportunamente alle famiglie.

Art. 12 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza.

2. La scuola offre supporto alle studentesse e agli studenti impossibilitati ad usufruire di dispositivi digitali adeguati presso la propria abitazione per mancanza di strumentazione e/o di connettività favorendo una didattica in presenza.

Art. 13 – Rapporti scuola-famiglia

1. La scuola favorisce il rapporto con le famiglie attraverso attività formali di informazione e condivisione della DDI.



2. Le comunicazioni avverranno via registro elettronico, via e-mail e attraverso il sito istituzionale.

Art. 14 – Aspetti riguardanti la privacy

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente Scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:

- Prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- Sottoscrivono, tramite Registro Elettronico, la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della piattaforma MOODLE, del Registro Elettronico ARGO, della piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS, comprendente anche l'accettazione delle regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali;
- Sottoscrivono, tramite Registro Elettronico, il Patto Educativo di Corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni riguardanti la DDI.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 09/09/2020, Delibera n. 87. È stato successivamente modificato e approvato nella seduta del 10/09/2021, Delibera n. 224.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Lorenzo Pierazzi